

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 17 del Registro	Oggetto:REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE
Data 08-09-2014	

L'anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di settembre alle ore 16:45 in una sala della sede comunale utilizzata come sala consiliare del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione di oggi, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

DE FEBIS ENZINO	P	LANARI ADRIANA	P
MALASCORTA ROBERTO	P	DE ANTONIIS MARCELLO	A
D'OSTILIO LUIGI	P	DEGNITTI DOMENICO	A
D'ORAZIO LUCANTONIO	A		

PRESENTI	ASSENTI
N° 4	N° 3

Risultato legale il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza il Sig. :MALASCORTA ROBERTO
Partecipa il Segretario GREGORI PAOLA.
Vengono nominati scrutatori i sigg.

DE FEBIS ENZINO
LANARI ADRIANA

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- l'aliquota di base è pari all'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento ovvero aumentare, per il 2014, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la somma dell'aliquota TASI e IMU non superi l'aliquota massima prevista per le singole fattispecie dalla disciplina IMU. Il limite può essere superato, solo per il 2014, di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure agevolative sull'abitazione principale volte a contenere il carico fiscale sui contribuenti agli stessi livelli dell'IMU 2012 (comma 677, come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68/2014);

VISTO il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con il quale il Governo è intervenuto a modificare la disciplina della TASI contenuta nella legge di stabilità 2014 prevedendo altresì, agli articoli 1 e 2:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) le stesse scadenze di versamento già previste per l'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'esenzione dalla TASI degli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di disciplina della potestà regolamentare comunale in materia di TARI e TASI, in base al quale i comuni, con proprio regolamento, stabiliscono ai fini dell'applicazione della TASI:

- a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO l'articolo 1, comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997;

TENUTO CONTO quindi che il Comune, con il regolamento per l'applicazione della TASI, è chiamato a stabilire:

- a) il riparto del carico tributario tra possessore ed utilizzatore, nel caso in cui gli stessi non coincidano (comma 681);
- b) se la TASI debba essere versata in autoliquidazione ovvero mediante liquidazione d'ufficio da parte del comune, garantendo l'invio di un modello di pagamento precompilato (comma 688);
- c) la disciplina delle riduzioni/esenzioni e detrazioni, avendo cura di favorire le abitazioni principali (comma 682)
- d) i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito della TASI, individuando altresì i criteri di determinazione dei costi (comma 682);
- e) il limite minimo al di sotto del quale non è dovuto il versamento del tributo;
- f) eventuali circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni (comma 700);
- g) l'eventuale disciplina di dettaglio volta a colmare le lacune del dettato normativo;

RITENUTO di destinare il gettito TASI alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili:

- Servizio di polizia locale;
- Servizio di illuminazione pubblica;
- Servizi correlati alla viabilità e circolazione stradale;
- Servizi relativi alla manutenzione del verde;
- Servizi di attività culturali e manifestazioni;
- Servizio URP/sportello polifunzionale;
- Servizio SUAP/SUE;
- Servizio trasporto alunni scuola dell'obbligo;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale sulla base delle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale, con il quale viene stabilito:

- a) nella misura del 20% la quota di tributo a carico dell'utilizzatore;
- b) che il tributo sia versato in autoliquidazione;
 - la facoltà del Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle aliquote, di prevedere apposite detrazioni di imposta per le abitazioni principali;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014, con il quale è stato ulteriormente differito al 30 Settembre 2014 il termine di cui sopra;

RICHIAMATO, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti unanimi

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo "Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)", adottato ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 composto di n. 15 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 4) di pubblicare il presente regolamento:
 - ♦ sul sito internet del Comune.
 - ♦ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE REVISORE UNICO

Il sottoscritto, Rubini Tolmino, Revisore Unico, ai sensi dell'art. 57 della legge 142/1990, su richiesta dell'Amministrazione comunale ha proceduto ad esaminare la presente proposta di deliberazione e la relativa documentazione sottoposta alla sua attenzione;

Preso atto:

- delle ragioni e delle motivazioni riportate sulla stessa;
- dei pareri espressi dai Responsabili ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

esprime parere favorevole, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge n. 213/2012.

Bisenti, lì 27.08.2014

Il Revisore
(Tolmino Rubini)



PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 27-08-2014

Il Responsabile del servizio interessato
MASSIMI GIUSEPPE

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 27-08-2014

Il Responsabile del servizio finanziario
MASSIMI GIUSEPPE

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
GREGORI PAOLA

IL PRESIDENTE
MALASCORTA ROBERTO

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 09-09-2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs n° 267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
GREGORI PAOLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, il giorno _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
GREGORI PAOLA

Bisenti 09-09-2014

PROT. N°